

invio ai ministri di grazia e giustizia e dell'interno.

“ Ferrari Luigi, Fortis, Damiani, Costa Andrea, Caldesi, Cavallotti, Aventi. ”

**Ferrari Luigi.** Chiedo di parlare per una dichiarazione.

**Presidente.** Parli pure.

**Ferrari Luigi.** Prendendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro guardasigilli, ritiro, a nome anche dei miei amici firmatari la proposta di rinvio.

**Presidente.** Sta bene.

**Pais.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Pais.** (*Della Giunta delle petizioni*). Come membro della Giunta delle petizioni sento il dovere di dichiarare, che la deliberazione della Giunta non fu presa ad unanimità. Io, forse solo, ho dissentito dalla medesima. Sentivo il dovere di dichiararlo.

**Presidente.** Onorevole Toscanelli, Ella non aveva fatta nessuna proposta?

**Toscanelli.** L'aveva fatta. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole Ferrari Luigi.

**Presidente.** Rimane dunque soltanto la proposta della Giunta, cioè l'ordine del giorno puro e semplice.

Pongo a partito questa proposta.

Chi è di avviso di approvarla è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Onorevole Pascolato, la invito a venire alla tribuna per riferire su altre petizioni.

**Pascolato, relatore.** Petizione n. 2744: “ De Sanctis Luigi, impiegato presso la Corte d'appello di Aquila, produce reclamo contro le deliberazioni delle Corti dei conti, per le quali gli fu negata la regolarizzazione del di lui servizio come impiegato destituito per causa politica. ”

Con questa petizione il signor Luigi De Sanctis chiede, in sostanza, la revisione di un giudizio, proferito dalla Corte dei conti, a sezioni riunite, per il quale gli fu negata la regolarizzazione del suo servizio, che egli dice ed afferma interrotto per causa politica.

Il De Sanctis si richiama alle disposizioni dell'articolo 42 della legge 14 aprile 1864 sulle pensioni, dell'articolo 15 del relativo regolamento, dell'articolo 16 del decreto organico 16 febbraio 1862 sulle magistrature delle provincie meridionali e finalmente dell'articolo 1 del decreto dittatoriale

del 16, o, più correttamente, del 15 settembre 1860, per il quale agli impiegati civili di ogni ordine, che nel periodo dal 1848 al 25 giugno 1860 furono rimossi dal loro impiego per la causa della libertà politica, deve computarsi come utile per la liquidazione della pensione di giustizia, il tempo decorso dopo la rimozione dall'impiego fino ad oggi, dice il decreto, o fino al tempo in cui ripresero servizio prima della data del presente decreto.

Bisogna sapere che questo signor De Sanctis, il quale prese servizio non si sa quando, venne rimosso dal servizio stesso nel 3 agosto del 1859. Il decreto non dice per qual ragione venne rimosso. Però da attestazioni private risulterebbe che possa essere stata appunto ragione politica.

Il suo ufficio prima del 1850 era di scrivano di cancelleria, ma senza stipendio fisso, che facesse carico sul bilancio dello Stato.

Però quando veniva emanato il decreto del dittatore che ho testè menzionato, il De Sanctis non aveva ancora ripreso servizio. Fu solamente nel 1862 che egli venne accettato in qualità di commesso di cancelleria presso la Corte di appello di Aquila. Ciò risulta da un decreto del 1° giugno 1862. Da quel momento cominciò a competergli lo stipendio. La Corte dei conti nelle sue varie decisioni, prima in sezione seconda e poi a sezioni riunite, considerò che in sostanza l'articolo 16 del decreto 16 febbraio 1862 relativo all'organico giudiziario delle provincie del mezzogiorno non poteva applicarsi al De Sanctis, perchè quell'articolo riguarda soltanto, come il suo tenore fa comprendere chiaramente, gl'impiegati che al tempo in cui il decreto stesso veniva emanato erano in attività di servizio; considerò ancora non potersi applicare al De Sanctis il citato decreto del dittatore, perchè anche computando come servizio utile tutto il periodo dell'interruzione, da 3 agosto 1850 a 15 settembre 1860, il De Sanctis, non munito di stipendio fisso, non avrebbe acquistato alcun diritto a pensione e per conseguenza disse che il servizio tra il 3 agosto 1850 ed il giorno della nomina a commesso della Corte di Aquila non è valutabile per la pensione.

La Giunta delle petizioni, esaminando le ragioni esposte dal De Sanctis per combattere questi motivi dei giudicati che gli tornarono sfavorevoli, non credette che vi fosse proprio nessun fondamento nelle sue querele essendo troppo chiare le disposizioni di legge contro le quali egli intende di far valere un preteso diritto; e per conseguenza diede a me l'incarico di proporvi l'ordine del giorno puro e semplice.